

STATUTO
IN PALIZZI – IMPRESA SOCIALE DI COMUNITA’
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
IN FORMA DI IMPRESA SOCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1
(DENOMINAZIONE E SEDI)

1. È costituita, con sede nel Comune di Palizzi, la Cooperativa Sociale, con la qualifica di Impresa Sociale, denominata “**In Palizzi - Impresa Sociale di Comunità**” e assume la sigla “**In Palizzi**” che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, in luogo della ragione sociale scritta per esteso.
2. La Cooperativa ha sede nel Comune di Palizzi all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 – ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune di Palizzi e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.

ARTICOLO 2
(DURATA E NORME APPLICABILI)

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni:
 - del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, e iscritte all’Albo delle Cooperative di cui all’articolo 2512 del Codice Civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile;
 - della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 – Disciplina delle Cooperative Sociali;
 - del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 - Revisione della Disciplina in Materia di Impresa Sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge n. 106 del 6 giugno 2016, modificato dal Decreto Legislativo n. 95 del 20 luglio 2018;
 - del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 106 del 6 giugno 2016;
 - dalla Legge Regionale della Calabria N. 40 - 2024 del 2 dicembre 2024 – Riconoscimento e Disciplina delle Cooperative di Comunità.
3. La società adotta la disciplina delle società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 3 (FINALITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E SCOPO MUTUALISTICO)

1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire – senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, a favore della **Comunità Locale di Riferimento**, di cui al successivo comma 3.
2. La Cooperativa, ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale della Calabria n. 40 – 2024 del 2 dicembre 2024, assume la qualifica di **cooperativa di comunità** in quanto soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è una società cooperativa costituita ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e iscritta all’Albo delle Cooperative di cui all’articolo 2512 del Codice Civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile;
 - b) l’oggetto sociale della Cooperativa comprende lo svolgimento di una o più delle attività tipiche delle cooperative di comunità indicate dall’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale della Calabria n. 40 – 2024 del 2 dicembre 2024;
 - c) è definita la Comunità Locale di Riferimento della Cooperativa e il relativo territorio e la sede sociale della Cooperativa è localizzata all’interno del suddetto territorio, ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale della Calabria n. 40 – 2024 del 2 dicembre 2024;
 - d) sono previste adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti non soci, appartenenti alla Comunità Locale di Riferimento interessati alle attività della Cooperativa;
 - e) è prevista la possibilità di nominare nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa soggetti non soci appartenenti alla Comunità Locale di Riferimento interessati alle attività della stessa, nel rispetto dell’articolo 2542 del Codice Civile;
 - f) è previsto che la compagine sociale della Cooperativa sia costituita per almeno l’80 per cento da soggetti che appartengono alla Comunità Locale di Riferimento;
 - g) è previsto un numero di soci persone fisiche della Cooperativa non inferiore allo 0,3 per cento del totale della popolazione residente nel territorio di riferimento, per come risultante dall’ultimo censimento ufficiale;
 - h) è previsto che nel bilancio d’esercizio e nel bilancio sociale vengano dimostrate e documentate l’effettivo rispetto e le modalità di applicazione delle previsioni statutarie;
 - i) è previsto che la Cooperativa, almeno annualmente, informi la Comunità Locale di Riferimento sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell’anno precedente.
3. La **Comunità Locale di Riferimento** della Cooperativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale della Calabria n. 40 – 2024 del 2 dicembre 2024, è costituita dalla comunità di persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, imprese, professionisti, enti del terzo settore, enti e organizzazioni che sono residenti, o hanno sede, o esercitano le proprie attività in maniera non occasionale, o fruiscono dei servizi nell’intero territorio del Comune di Palizzi. In questo territorio hanno priorità:
 - le aree montane, le aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero le zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economica e di criticità ambientale;

- i contesti rurali interessati da fenomeni di transizione economica, sociale e ambientale in cui è possibile cogliere opportunità inespresse e apportare un contenuto di innovazione capace di dare risposta a bisogni comunitari relativi alla qualità della vita, non ancora o non pienamente soddisfatti.
4. La Cooperativa, sulla base degli interessi culturali, sociali, professionali ed economici dei propri soci, si propone di:
- a) contribuire all'affermazione di un'altra concezione dell'economia che, a partire dai bisogni insoddisfatti delle fasce più deboli della popolazione e dalla responsabilità verso le generazioni future, si orienta verso la sobrietà e la giustizia, sapendole coniugare con l'occupazione e il soddisfacimento, per tutti, dei bisogni fondamentali;
 - b) valorizzare l'amore per gli altri, la generosità e lo spirito pubblico degli individui per spingerli a produrre beni collettivi;
 - c) contribuire a costruire un nuovo sentire comune, dove l'idea di benessere dipenda meno dalle proprietà e dai consumi e dove sia invece rivalutato il senso della qualità della vita, di un ambiente sano, delle relazioni affettive e sociali, del dono, dello scambio e del bene comune;
 - d) contribuire alla individuazione, definizione e realizzazione di nuovi stili di vita e di iniziative produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione, solidarietà e legalità;
 - e) contribuire alla produzione di capitale sociale e beni pubblici, anche senza l'intervento dello Stato, superando il limite classico nella produzione di questi beni, ossia la tendenza di ogni individuo ad attendere che siano altri a provvedere. Gli strumenti digitali per la partecipazione civica, la condivisione della conoscenza e la cooperazione possono sostenere questo processo di produzione di beni pubblici;
 - f) ispirare, sostenere e realizzare iniziative e progetti per la produzione di capitale sociale, beni e servizi pubblici, progetti di comunità, prodotti e servizi innovativi.
 - g) contribuire alla formazione dell'intelligenza collettiva riconoscendo che l'intelligenza è distribuita dovunque c'è umanità, e che questa intelligenza distribuita, può essere valorizzata attraverso l'utilizzo corretto degli strumenti per la condivisione della conoscenza e la cooperazione che le tecnologie digitali mettono a disposizione;
 - h) emancipare lo scambio di competenze, beni e servizi dalla mediazione necessaria del trasferimento di capitali patrimoniali, finanziari e/o monetari e ridare valore ai talenti ed alla qualità con cui questi vengono messi al servizio della comunità per il perseguimento del bene comune;
 - i) promuovere comportamenti, provvedimenti e progetti a difesa dell'ambiente, della salute, della dignità umana e della democrazia economica;
 - j) contrastare il degrado e l'abbandono delle aree interne (ultraperiferiche, periferiche e intermedie) nelle quali, né le Istituzioni Pubbliche né l'imprenditoria privata, sono in grado di assicurare da sole, alle comunità locali residenti, i servizi essenziali e le occasioni di lavoro necessarie;
5. La Cooperativa per realizzare gli obiettivi di cui al precedente comma 2 si propone di:
- a) essere l'habitat naturale per le persone (soci e non soci) che si identificano con un nuovo modello di economia e società e che pongono i bisogni dell'uomo e dell'ambiente al centro del loro lavoro;
 - b) essere una community di persone, con differenti professionalità e competenze, che lavorano a nuove frontiere per affrontare le più pressanti e attuali sfide economiche, sociali, culturali e ambientali;
 - c) essere uno spazio aperto per le persone che:
 - hanno talento e vogliono metterlo al servizio della comunità per realizzare un mondo migliore e più sostenibile;

- hanno in mente un progetto ad alto impatto economico, sociale e ambientale, ma non sanno dove e come cominciare a svilupparlo;
 - vogliono avviare una impresa innovativa e altamente responsabile, ma non hanno le necessarie reti di supporto per partire ed uno spazio dove lavorare;
- d) promuovere e realizzare un ecosistema della creatività e dell'innovazione in grado di alimentare l'innovazione economica, tecnologica e sociale e all'interno del quale il percorso di sviluppo e attuazione di una idea possa essere sostenuto e agevolato;
- e) promuovere e realizzare progetti e servizi sostenibili finalizzati a:
- rispondere ai bisogni di servizi per la qualità della vita delle comunità locali, in particolare di quelle delle aree interne e marginali;
 - promuovere attività che favoriscono lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali in una logica di sostenibilità;
 - favorire la creazione di nuove opportunità lavorative, soprattutto per i giovani, nei settori della green economy;
- f) promuovere e utilizzare nuovi modelli e strumenti di finanza partecipata e alternativa, la cui forza risiede nella volontà di partecipazione, nel dare vita ad una idea comune attraverso il contributo di molti;
- g) promuovere e utilizzare nuovi modelli e strumenti di lavoro partecipativo e cooperativo e tra questi il coworking che consente a più persone di lavorare in maniera indipendente, condividendo valori comuni come la collaborazione, la disponibilità, e la condivisione del proprio sapere e prevede la disponibilità e l'utilizzazione di ambienti (spazi fisici, piattaforme di lavoro cooperativo accessibili attraverso internet) per le attività lavorative;
- h) promuovere, realizzare e utilizzare nuovi modelli, piattaforme e strumenti di comunicazione e partecipazione che favoriscono l'incontro tra comunità fisiche e comunità virtuali, mettendo in contatto comunità e territori attraverso piattaforme collaborative centrate sulla domanda dei territori;
- i) progettare e utilizzare nuovi modelli e strumenti di partecipazione dei cittadini per la definizione e l'attuazione e la valutazione delle politiche pubbliche, che:
- permettono l'identificazione dei problemi da affrontare e degli obiettivi da conseguire sulla base delle conoscenze e delle preferenze dei cittadini;
 - promuovono il consenso su proposizioni ragionevoli, assicurano il controllo reciproco che costituisce il requisito fondante dei processi di democrazia deliberativa;
 - permettono il rafforzamento delle burocrazie pubbliche attraverso la cooperazione con le comunità interessate ai problemi che le stesse burocrazie sono chiamate a gestire;
 - permettono la valutazione dell'efficacia delle politiche e degli interventi realizzati con il coinvolgimento dei soggetti beneficiari.
6. La Cooperativa esercita pertanto, in via stabile e principale, una o più attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività. Le attività di interesse generale esercitate dalla Cooperativa, sulla base di quanto disposto dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, sono riportate nel successivo art. 4, comma 5.
7. Le suddette attività si intendono svolte in via principale se la somma dei relativi ricavi è superiore al settanta per cento dei ricavi complessivi della Cooperativa, secondo i criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, si considerano comunque di interesse generale, indipendentemente dal loro oggetto, le attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:
- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
 - b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

A tal fine la Cooperativa deve impiegare alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione.

9. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio della Cooperativa:
- a) I **soci lavoratori** che intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001.
 - b) i **soci imprenditori** che intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo e fornendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la Cooperativa, beni e servizi nei settori di attività di cui all'oggetto sociale, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili;
 - c) I **soci utenti – persone fisiche** che intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la Cooperativa, beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.
 - d) I **soci utenti – persone giuridiche** che intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la Cooperativa, beni e servizi nei settori di attività di cui all'oggetto sociale, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

10. La compagine sociale della Cooperativa deve essere costituita, per almeno l'80 per cento, da soggetti che appartengono alla Comunità Locale di Riferimento di cui al precedente comma 3.
11. Il numero di soci persone fisiche della Cooperativa non può essere inferiore allo 0,3 per cento del totale della popolazione residente nel territorio di riferimento, per come risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso in cui il numero dei soci persone fisiche scenda al di sotto del suddetto limite, esso dovrà essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal Registro Regionale delle Cooperative di Comunità, di cui all'articolo 3 della Legge Regionale della Calabria n. 40 – 2024 del 2 dicembre 2024.

12. Il Comune di Palizzi, nel quadro delle proprie finalità istituzionali volte alla crescita socio-economica della comunità locale, così come riportate e disciplinate nel "*Regolamento del Comune di Palizzi sulle Forme di Collaborazione tra Soggetti Civici e Amministrazione per lo Svolgimento di Attività di Interesse Generale per la Cura e la Rigenerazione dei Beni Comuni*", può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni assembleari della Cooperativa.
13. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori, imprese e associazioni terzi non soci.
14. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile.
15. È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. In particolare, il numero dei volontari impiegati nella Cooperativa per le attività di impresa, per i quali deve essere tenuto un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La Cooperativa deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nella Cooperativa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché' per la responsabilità civile verso terzi.
16. La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di nuove cooperative promosse e composte da cittadini attivi nei territori di riferimento.
17. La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 4 **(OGGETTO SOCIALE)**

1. La Cooperativa, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà sociale e di uguaglianza, del Codice del Terzo Settore, degli strumenti dell'Amministrazione Condivisa, collabora con le Amministrazioni pubbliche dei territori della Comunità di Riferimento, di cui al comma 3 del precedente articolo 3, per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale caratterizzate dal protagonismo attivo della Comunità.
2. La Cooperativa, in coerenza con gli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa nazionale, intende contribuire allo sviluppo sostenibile, alla crescita culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale della Comunità Locale di Riferimento e, più in generale delle comunità locali dell'Area Greca, con particolare riferimento ai cittadini che vivono nelle aree montane e interne, caratterizzate da fenomeni di impoverimento sociale e demografico.
3. La Cooperativa, per il raggiungimento dello scopo mutualistico, opera come *impresa sociale di comunità* e riconosce il ruolo e la funzione della *cooperazione di comunità* per il suo contenuto di innovazione economica e sociale e per la capacità di produrre capitale sociale e di dare risposte adeguate ai bisogni comunitari insoddisfatti. In particolare, la Cooperativa favorisce lo sviluppo e il rafforzamento delle comunità locali, promuovendo e sviluppando iniziative e attività finalizzate alla produzione di beni e servizi essenziali dalla e per la comunità, valorizzando beni comuni, patrimonio e identità culturali, risorse naturali e vocazioni territoriali in un processo di rafforzamento della coesione sociale e di empowerment dei cittadini della comunità.
4. La Cooperativa per soddisfare in maniera sostenibile i bisogni della Comunità Locale di Riferimento, alla quale i soci fanno riferimento o che eleggono come propria, promuove:

- forme di coinvolgimento attivo dei cittadini per rafforzare la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e per migliorare la qualità sociale ed economica della vita;
 - lo sviluppo dei servizi essenziali per la qualità della vita (salute, istruzione, mobilità) anche attraverso la collaborazione strutturata tra enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore, associazioni di volontariato e imprese eticamente orientate;
 - lo sviluppo di attività economiche e sociali in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, all'autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico, al recupero e alla valorizzazione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
 - la cura e la rigenerazione dei beni comuni, attraverso il protagonismo attivo dei cittadini, delle associazioni e delle imprese, sulla base del riconoscimento del legame funzionale tra la tutela e la valorizzazione di detti beni e le possibilità di sviluppo sociale ed economico della comunità.
5. L'oggetto sociale della Cooperativa comprende le seguenti attività di interesse generale, esercitate in via stabile e principale, previste dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 - t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
6. L'oggetto sociale della Cooperativa comprende, inoltre, lo svolgimento di una o più delle seguenti attività, tipiche delle cooperative di comunità indicate dall'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale della Calabria n. 40 – 2024 del 2 dicembre 2024:
- a) valorizzazione dei beni comuni culturali e ambientali;
 - b) gestione dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, mediante autorizzazione o accreditamento;
 - c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
 - d) formazione e valorizzazione delle risorse umane;
 - e) produzione e gestione e vendita di servizi finalizzati all'utilizzo dei beni comuni da parte degli appartenenti alla comunità;
 - f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
 - g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
 - h) promozione di nuova occupazione;
 - i) realizzazione di attività culturali e ricreative con finalità di promozione della comunità;
 - j) recupero e gestione di beni ambientali per una migliore fruizione dell'ecosistema comunitario;
 - k) riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
 - l) valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio, anche ai fini turistici;
 - m) erogazione di servizi di prossimità promuovendo, in particolare, l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili;
 - n) mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini;
 - o) autoproduzione e autoconsumo, anche energetico;

- p) promozione e diffusione dei servizi tecnologici e digitali;
 - q) altre attività che consentono di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni della comunità locale di riferimento.
7. L'oggetto sociale della Cooperativa comprende, per come indicato nei precedenti commi 5 e 6, l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, finalizzate a potenziare e migliorare l'offerta di turismo sostenibile nel territorio di Palizzi e, più in generale, nell'Area Grecanica, attraverso i seguenti servizi:

- a) *Servizi Ricettivi*, nel territorio di Palizzi in apposite strutture alberghiere, extralberghiere o all'aperto. Nell'ambito di tale attività rientrano
 - la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono presenti nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni;
 - l'uso delle dotazioni, dei servizi generali e delle strutture e attrezzature ricreative, ad uso esclusivo delle suddette persone;
 - la fornitura di materiali informativi e promozionali.

In particolare, tra le strutture ricettive è compreso l'*Albergo Diffuso del Borgo di Palizzi*, per come disciplinato dalla Legge della Regione Calabria n. 8/2008 art 12 e dal Regolamento Attuativo pubblicato sul BURC n. 22 del 15 novembre 2008.

- b) *Servizi di Ristorazione Tipica della Cucina della Calabria Greca*, diretti alla somministrazione di piatti tipici che incorporano in modo prevalente le caratteristiche del territorio attraverso la realizzazione di una rete di ristoranti tipici, con funzioni anche di degusteria ed enoteca, per la valorizzazione dei prodotti, dei vini e dei saperi tipici della cucina della Calabria Greca. I ristoranti devono essere adeguatamente inseriti nel contesto e rispettosi dell'ambiente, mediante il ricorso a materiali e/o tipologie costruttive tradizionalmente utilizzati nell'Area Grecanica.
- c) *Servizi di Progettazione, Promozione ed Erogazione di Prodotti / Pacchetti Turistici (Turismo Escursionistico, Culturale, Ambientalistico, Scolastico, Sociale, Religioso, Enogastronomico e di Prossimità)*, centrati sulla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio di Palizzi e, più in generale, dell'Area Grecanica.
- d) *Servizi Integrati per la Promozione e la Fruizione del Patrimonio Ambientale e Culturale* del territorio di Palizzi e, più in generale, e in particolare:
 - servizio di "booking turistico", che sia riferimento unico per i tour operator, per le agenzie di viaggi, per gli operatori e per i turisti per tutte le attività che precedono l'arrivo dell'ospite sul territorio (prenotazione, viaggio, trasferimento nell'area);
 - servizio di "incoming turistico", che sia riferimento unico per tutti gli operatori e per i turisti, per tutte le attività che vanno dall'arrivo del cliente alla sua partenza (accoglienza e prima informazione, trasferimenti all'interno del territorio, noleggio di automezzi con o senza autistica, servizi di guide turistiche per escursioni e visite, servizi di agenzia di viaggio, transfer per la partenza);
 - progettazione, promozione e realizzazione di attività ed eventi, integrati all'interno dei pacchetti turistici, per valorizzare e rendere direttamente fruibili ai turisti il patrimonio ambientale e culturale dell'Area Grecanica (animazione culturale, organizzazione di spettacoli ed eventi, visite guidate di gruppo, attività sportive e ricreative originali, scuole ed altre iniziative formative, proiezioni di filmati, seminari e convegni, campi naturalistici ed ecologici, concerti e festival musicali);
 - progettazione, promozione e realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e alla vendita dei prodotti dell'artigianato locale e alla degustazione e commercializzazione delle produzioni agricole e gastronomiche tipiche;

- progettazione, realizzazione e diffusione di prodotti editoriali e multimediali per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio di Palizzi e, più in generale, dell'Area Grecanica.
- e) *Servizi per l'Elaborazione e la Gestione di Piani, Programmi e Progetti per lo Sviluppo del Turismo Sostenibile* nel territorio del Comune di Palizzi e, più in generale, dell'Area Grecanica, attraverso le seguenti attività:
- realizzazione di un osservatorio permanente sulle dinamiche del mercato turistico nei segmenti di interesse per orientare al meglio le scelte delle Istituzioni locali e degli Operatori;
 - monitoraggio continuo delle opportunità derivanti dai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per dotare di adeguate risorse finanziarie i piani ed i programmi di sviluppo del turismo sostenibile;
 - elaborazione, attraverso il metodo della concertazione, di piani, programmi e progetti da realizzare, in collaborazione con le Istituzioni e con gli altri Soggetti locali interessati, anche utilizzando le opportunità dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
 - monitoraggio delle prestazioni del sistema locale di offerta turistica – in termini di presenze, servizi offerti, grado di soddisfazione degli ospiti – al fine di predisporre e realizzare i necessari progetti di adeguamento.
- f) *Servizi per il Potenziamento Quantitativo e Qualitativo del Sistema Locale di Turismo Sostenibile* del territorio del Comune di Palizzi e, più in generale, dell'Area Grecanica, attraverso le seguenti attività:
- assistenza tecnica ai soci e ai nuovi operatori potenziali soci, per l'elaborazione dei progetti e la ricerca di finanziamenti per la realizzazione di nuovi interventi finalizzati ad aumentare e qualificare il sistema di ricettività e di ristorazione del territorio, anche per adeguarsi agli standard di servizi richiesti;
 - individuazione, acquisto e gestione diretta, anche attraverso specifici contratti di locazione, di immobili ed altre risorse del patrimonio ambientale e culturale locale (manufatti rurali, abitazioni nei centri storici, edifici storici, aree verdi, aree attrezzate ed aree di rilevanza storica ed archeologica), anche di proprietà pubblica, da destinare, a seguito di necessari interventi, alle attività di ricettività, di ristorazione, di servizi al turismo di animazione culturale e sociale.
8. L'oggetto sociale della Cooperativa comprende, per come indicato nei precedenti commi 5 e 6, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile con lo scopo di perseguire il miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare del territorio di Palizzi, e in particolare:
- a) coltivare i terreni agricoli e silvicoli di proprietà della Cooperativa e dei Soci, allevare animali e realizzare le attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dalla Cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;

- b) acquistare o assumere in affitto o in altre forme contrattuali, terreni agricoli e boschi per coltivarli a conduzione propria o unita, oppure anche a conduzione divisa ma con unità di direttive. In quest'ultimo caso la Cooperativa potrà acquistare a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente in comodato d'uso ai propri Soci Cooperatori usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la concessione di terre incolte o mai coltivate;
- c) acquistare, assumere in affitto o in altre forme di gestione e conduzione terreni incolti, coltivati e boschivi, sia di proprietà pubblica che privata, con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, ivi compresi i terreni sequestrati e/o confiscati alle organizzazioni criminali, anche attraverso la ricerca di finanziamenti che favoriscano l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di strumenti come la Banca della Terra;
- d) garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali proprie e dei Soci, anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche dei terreni, costruzione e ristrutturazione dei fabbricati, etc.;
- e) progettare, eseguire e gestire sia per Enti Pubblici che per privati: i) lavori di bonifica; ii) opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale; iii) realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi, di viabilità agricola e forestale; iv) opere connesse alla prevenzione degli incendi boschivi;
- f) acquistare o noleggiare e gestire le macchine agricole e forestali per l'esercizio delle attività inerenti all'oggetto sociale, anche ricercandone la gestione in forme associate con altre cooperative o produttori agricoli;
- g) realizzare e gestire allevamenti zootecnici, avicoli, apistici ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;
- h) gestire la raccolta di prodotti agricoli e zootecnici curandone la conservazione, provvedendo alla loro lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita, direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei prodotti agricoli, l'eliminazione della rete d'intermediazione, l'accesso diretto al mercato;
- i) acquistare, assumere in affitto, costruire fabbricati rurali da adibire ad uso di conduzione agricola, lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici e commercializzazione dei medesimi;
- j) acquistare, costruire e gestire impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti e sottoprodotti, nonché di impianti ed attrezzature per servizi ausiliari e per attività connesse all'agricoltura secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- k) fornire ai Soci l'informazione e l'assistenza, anche con l'ausilio di tecnici esterni, per l'utilizzazione delle tecniche colturali idonee a ottenere la omogeneità delle produzioni e loro qualità secondo disciplinari di produzione interni e/o esterni. A tale scopo si può provvedere alla fornitura ai Soci di mezzi tecnici appropriati per la produzione e la commercializzazione dei loro prodotti fornendo beni o servizi utili alla conduzione dei loro terreni (forniture di concimi, mangimi, sementi, anticrittogamici, fertilizzanti, piante ed attrezzi agricoli e quanto altro si rende utile al miglioramento ed all'incremento dei terreni dei Soci, compresa la lotta con qualsiasi mezzo ai parassiti delle piante coltivate);
- l) realizzare e gestire servizi di interesse comune per la conduzione di aziende dei Soci, ivi compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, servizi connessi allo sviluppo agricolo;
- m) svolgere servizi, nell'interesse dei Soci, di carattere tecnico e amministrativo relativi alla gestione e all'amministrazione dell'azienda agricola.

- n) acquisire sul mercato, nei limiti previsti dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente, materie prime e prodotti finiti non conferite dai Soci, ai fini di un idoneo e razionale utilizzo dei propri impianti di raccolta, trasformazione e commercializzazione;
 - o) conseguire marchi di qualità per valorizzare e tutelare l'origine delle produzioni agricole e agroalimentari proprie e dei Soci;
 - p) realizzare iniziative promozionali e commerciali per la commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari proprie e dei Soci;
 - q) gestire, in forma diretta o indiretta, spacci, negozi o punti vendita comunque denominati, per l'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari propri e dei Soci;
 - r) coltivare colture con finalità non alimentari e acquistare, costruire e gestire impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti e sottoprodotti;
 - s) realizzare e gestire impianti per la produzione e l'utilizzazione di energia dalle seguenti tipologie di biomasse:
 - biomasse vegetali di origine forestale;
 - biomasse industriali per la produzione di bio-combustibili;
 - biomasse residuali di origine agricola, intendendo con questo termine sia i residui agricoli derivanti dalla raccolta di prodotti per uso alimentare sia i residui derivanti da processi produttivi agro-industriali;
 - t) realizzare e gestire, all'interno dei terreni agricoli disponibili e in conformità con la normativa vigente, impianti per la produzione e l'utilizzazione di energia da altre fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, eolico, idrico);
 - u) curare l'esercizio del credito ai propri Soci sia in ordine alle esigenze inerenti ai loro terreni sia alle anticipazioni sui prodotti conferiti;
 - v) promuovere e svolgere attività di studio, ricerca, applicazione, sperimentazione e divulgazione, nei campi dell'agricoltura biologica, biodinamica e organica in genere, dell'acquacoltura e dell'apicoltura, dell'allevamento animale secondo i criteri naturali, della conservazione e della ricostruzione della fertilità dei terreni, dell'alimentazione umana e animale, dell'ecologia;
 - w) esplicitare l'attività di ammasso volontario o stoccaggio dei prodotti agricoli, assumendo a tal fine per conto dei competenti organismi di intervento, i servizi connessi ai compiti esecutivi per l'attuazione degli interventi di mercato con gli organismi comunitari, nazionali e/o regionali a tal scopo preposti;
 - x) avvalersi, per tutte le attività di consulenza e assistenza nelle lavorazioni agricole e nella promozione, commercializzazione e diffusione sul mercato dei prodotti realizzati e per ogni altra attività che decide di porre in essere, di professionisti, imprese, cooperative, o altri soggetti con comprovata esperienza negli specifici settori, privilegiando coloro i quali, per loro stessa natura e storia, condividono uguali principi ed obiettivi.
9. L'oggetto sociale della Cooperativa comprende, per come indicato nei precedenti commi 5 e 6, l'esercizio delle attività le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà e attività connesse, rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali. Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché siti in edifici, o parte di essi, esistenti nei fondi agricoli. Sono da intendersi come strutture da adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla vecchia edilizia rurale;
- b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e caravans;
- c) somministrare, pasti e bevande, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico costituiti da prodotti aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all'azienda, nonché da prodotti di aziende agricole del territorio regionale con preferenza ai prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, biologici e compresi nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, e la vendita dei prodotti; nonché degustazione di altri prodotti tipici della gastronomia regionale ispirati a specifici itinerari tematici;
- e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità delle imprese e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività connesse:
 - attività ricreative;
 - attività didattiche (*fattorie didattiche*) e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina; visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici; nonché di turismo religioso-culturale;
 - attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;
 - attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini.

10. L'oggetto sociale della Cooperativa comprende, per come indicato nei precedenti commi 5 e 6, l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, in coerenza con l'articolo 2 della Legge n. 141/2015, finalizzate a realizzare:

- a) prestazioni e attività sociali e di servizio per l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le attività, di cui alle lettere b), c) e d), esercitate nelle aziende agricole, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

11. L'oggetto sociale della Cooperativa comprende, per come indicato nei precedenti commi 5 e 6, la realizzazione di azioni per la tutela dell'ambiente, la mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, il recupero, la rigenerazione partecipata di aree e spazi pubblici degradati e/o sottoutilizzati e la rigenerazione economica e sociale dei luoghi. In particolare, le azioni previste sono le seguenti:

- a) *Progettazione e Realizzazione di Reti Ecologiche Locali.* Le reti ecologiche locali sono un sistema interconnesso di habitat capaci di contrastare il crescente degrado del territorio, ed ostacolare il progressivo impoverimento di biodiversità. Esse costituiscono un sistema aperto di relazioni tra i differenti elementi biologici e paesaggistici che le costituiscono e vanno ad interessare porzioni di territorio variamente localizzate. Generano impatti sociali, culturali, economici positivi nei territori essendo gli interventi finalizzati al recupero del degrado e dell'abbandono di specifiche aree, al miglioramento della qualità ambientale, alla conservazione delle risorse, e alla loro fruibilità per le generazioni future. Infatti, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, permettono una maggiore e migliore fruizione del territorio e del paesaggio in quanto permettono la creazione di percorsi a basso impatto ambientale che consentono alle persone di attraversare il territorio e di fruire delle risorse paesaggistiche e culturali.
- b) *Progettazione e Realizzazione di Azioni per la Mitigazione dell'impatto dei Cambiamenti Climatici.* Le azioni previste, da attuare in coerenza con le indicazioni riportate nella Strategia Nazionale e nelle Linee Guida per la Transizione Ecologica, sono le seguenti:
 - *Promozione e realizzazione di aree verdi per reintrodurre le biodiversità nei territori antropizzati e accrescere il benessere psicofisico dei cittadini, attraverso:*
 - interventi per la disciplina della permeabilità dei suoli, con l'individuazione di idonei rapporti tra superfici permeabili e non permeabili e l'incentivazione alla cura del verde;
 - interventi per l'utilizzazione di alberature stradali diffuse, percorsi a pergolato, tetti verdi, pareti verdi, verde in balconata, tetti freschi, etc.;
 - interventi per la realizzazione di orti solidali mettendo a disposizione dei cittadini spazi comuni dove realizzare impianti di coltura utilizzando, soprattutto, essenze autoctone.
 - *Promozione dell'uso razionale delle risorse primarie attraverso la riduzione dei consumi energetici e idrici, attraverso:*
 - interventi per l'efficientamento energetico degli edifici;
 - interventi per il risparmio idrico e per il recupero delle acque meteoriche.
 - *Promozione e utilizzo di materiali e tecniche eco-sostenibili/compatibili per interventi di riqualificazione ambientale del patrimonio edilizio, attraverso:*
 - interventi di recupero del patrimonio edilizio che prevedono l'introduzione di infrastrutture verdi;
 - interventi di recupero del patrimonio edilizio che prevedono l'utilizzo di materiali ecocompatibili.

- c) *Progettazione e Realizzazione di Azioni per il Recupero e la Rigenerazione Partecipata di Aree e Spazi Pubblici Degradati*. Le azioni sono finalizzate alla realizzazione di una *strategia di rigenerazione partecipata* di aree e spazi degradati. Attraverso queste azioni la comunità potrà *prendersi cura* dei luoghi, dei beni comuni, della loro storia e identità. La realizzazione delle azioni genera comportamenti positivi dei cittadini e nuove opportunità lavorative per i giovani del territorio. Gli interventi di rigenerazione diffusa:
- contribuiscono a migliorare l’immagine del territorio e la qualità della vita dei cittadini;
 - sono proposti e condivisi da e con la comunità;
 - riguardano principalmente giardini, orti collettivi, spazi attrezzati con giochi per bambini, luoghi di ritrovo e attività per anziani, spazi attrezzati per praticare attività sportive etc. Luoghi che diventano realtà quotidiane per il volere dei cittadini, piccoli interventi in grado di attivare e mettere in connessione gli abitanti, creando nuove relazioni tra di loro;
 - possono valorizzare le tradizioni vitivinicole di Palizzi, attraverso la realizzazione di *vigneti diffusi* attraverso la realizzazione di pergole di viti davanti alle case o negli spazi comuni.

12. L’oggetto sociale della Cooperativa comprende, per come indicato nei precedenti commi 5 e 6, la realizzazione di azioni per la produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale. In particolare, la Cooperativa si propone di:

- a) costituirsi come CER – Comunità di Energia Rinnovabile, ai sensi dell’art. 31 del D lgs n.199/202, aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia e, in particolare, dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il “Decreto CACER”) e s.m.i. e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- b) promuovere ed organizzare una o più configurazioni di autoconsumo collettivo afferente la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni tecniche e normative, anche in altri territori;
- c) organizzare la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Cooperativa stessa ai sensi del Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso approvato dall’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA”) con Deliberazione n. 727/2022(R/EEL e s.m.i. (di seguito, il “TIAD”) regole operative emanate dal GSE in data 23 febbraio 2024 (di seguito, le “Regole Operative GSE”), anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- d) sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all’aumento dell’efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- e) promuovere e adottare strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella comunità;
- f) svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l’uso delle risorse esistenti, salvaguardare l’ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone;

- g) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile tra privati e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi della normativa protempore vigente mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Cooperativa o di soggetti
- h) avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- i) avviare la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- j) promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomasse e comunque ad ogni altra fonte energetica rinnovabile;
- k) promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica dai reflui organici e da altri cascami dei processi produttivi;
- l) promuovere il ricorso a forme innovative di produzione di calore per l'uso termico e sanitario, quali l'installazione di pannelli solari termici, l'estrazione di calore dal sottosuolo (geotermia a bassa entalpia), l'accumulo termico e quindi il pieno utilizzo di risorse termiche rinnovabili;
- m) promuovere, quando le energie rinnovabili non siano comunque sufficienti a soddisfare il fabbisogno, la realizzazione di impianti di cogenerazione (calore ed elettricità) da combustibili rinnovabili gas metano per ottimizzarne il rendimento energetico;
- n) promuovere e realizzare strutture, sistemi, metodi per l'immagazzinamento dell'energia;
- o) realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;
- p) promuovere la realizzazione di impianti di distribuzione collettiva del calore (teleriscaldamento);
- q) promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;
- r) promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;
- s) promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili;
- t) stipulare accordi e convenzioni con l'ARERA, con il GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- u) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- v) cedere a terzi o al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, "GSE") ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;

Ai fini della costituzione della CER – Comunità di Energia Rinnovabile sono previsti i seguenti requisiti minimi essenziali richiesti dalla normativa vigente:

- l'oggetto sociale prevalente della Cooperativa è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle comunità locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

- i membri della CER – Comunità di Energia Rinnovabile devono essere tutti soci della Cooperativa;
 - i soci che possono esercitare poteri di controllo devono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER – Comunità di Energia Rinnovabile;
 - la CER deve essere autonoma e avere una partecipazione aperta e volontaria:
 - le imprese devono essere PMI e la loro partecipazione alla CER - Comunità di Energia Rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale (codice ATECO prevalente diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00):.
 - la partecipazione dei membri o dei soci alla CER – Comunità di Energia Rinnovabile deve prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - l'individuazione di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto MASE, deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
13. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. In particolare, potrà a titolo esemplificativo:
- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
 - b) contrarre mutui, prestiti, finanziamenti a qualsiasi titolo ed assumere obblighi nell'interesse sociale;
 - c) chiedere ed utilizzare i finanziamenti dell'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Calabria, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli enti pubblici locali in genere e da privati;
 - d) acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e impianti necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
 - e) acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in comodato, aree, terreni agricoli per realizzare gli impianti oggetto dell'attività sociale e/o condurre direttamente o indirettamente le attività oggetto delle attività sociale;
 - f) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
 - g) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

14. La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti – disciplinata da apposito regolamento – limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
15. La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
16. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del Codice Civile.
17. La Cooperativa, in ragione della evoluzione delle esigenze delle comunità di riferimento potrà estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di organizzazioni associate in rete.
18. La Cooperativa favorisce e promuove accordi e iniziative di cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, siano coerenti con gli scopi sociali della Cooperativa, creando e partecipando a reti di collaborazione e cooperazione con organizzazioni (enti, imprese, associazioni) e persone fisiche, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, promuovendo scambi di conoscenze ed esperienze tra i propri soci e le altre reti.
19. La Cooperativa, al fine di sviluppare al meglio le attività di cui all’oggetto sociale, potrà avvalersi di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti esperti nei suddetti campi di attività.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

(SOCI COOPERATORI)

1. Sono **soci cooperatori** coloro che:
 - a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
 - b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell’apposito regolamento interno.
2. Il numero dei **soci cooperatori** è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
3. Possono essere **soci lavoratori** le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all’oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.

4. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
5. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.
6. Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.
7. È fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
8. Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa. A tal fine il Consiglio di Amministrazione valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.
9. Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
10. Possono essere **soci imprenditori** le persone giuridiche (imprese, associazioni, etc.), che abbiano competenze professionali e capacità organizzative, gestionali e produttive adeguate per la produzione di beni e servizi, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività imprenditoriale, e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.
11. Possono essere **soci utenti** le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati commerciali e non commerciali e le società che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi e dei beni resi dalla Cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.

ARTICOLO 6

(SOCI COOPERATORI SPECIALI)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 5, in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
 - a) alla loro formazione professionale;
 - b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale, in ogni caso, non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
4. La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dallo specifico Regolamento Interno, stabilisce:
 - a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
 - b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
 - c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.
5. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 29, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.
7. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
8. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile.
9. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
10. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.
11. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dai successivi articoli 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12.

ARTICOLO 7

(DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO)

1. Chi intende essere ammesso come **socio lavoratore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
 - c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della Cooperativa;
 - a) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci entro i limiti di legge;
 - b) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - c) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.
2. Chi intende essere ammesso come **socio imprenditore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
- a) la ragione sociale del socio imprenditore, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale;
 - b) l'indicazione delle competenze professionali e delle capacità organizzative, gestionali e produttive per la produzione di beni e servizi, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della Cooperativa e delle forme di collaborazione che il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con i Regolamenti della Cooperativa dei quali dichiara di avere preso visione;
 - c) la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente;
 - d) l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;
 - e) l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive;
 - f) la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa;
 - g) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.
3. Chi intende essere ammesso come **socio utente - persona fisica** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
 - b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci entro i limiti di legge;
 - c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - d) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.
4. Chi intende essere ammesso come **socio utente – persona giuridica** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
- a) la ragione sociale del socio utente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale;

- b) la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente,
 - c) l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;
 - d) l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive;
 - e) la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa;
 - f) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.
5. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei **soci lavoratori**, dei **soci imprenditori**, ovvero a quella dei **soci utenti** e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
 6. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
 7. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea dei Soci per la modificazione dello Statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'Assemblea dei Soci abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.
 8. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni le cause in una specifica delibera e comunicarle all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
 9. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea dei Soci stessa.
 10. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

1. I soci sono obbligati:
 - a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 26;
 - b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- d) con riguardo ai soci lavoratori, a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.
 - e) con riguardo ai soci imprenditori, a mettere a disposizione le loro capacità organizzative, gestionali e produttive per la produzione di beni e servizi, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della Cooperativa, secondo le modalità concordate contrattualmente con la Cooperativa medesima.
2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 9

(DIRITTI DEI SOCI)

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
2. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

ARTICOLO 10

(PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
 - b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11

(RECESSO DEL SOCIO)

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, ovvero con posta elettronica certificata, alla società.
3. Il socio lavoratore può altresì recedere quando l'ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
5. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.
6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con posta elettronica certificata.

7. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12 **(ESCLUSIONE DEL SOCIO)**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
 - a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
 - b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
 - c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
 - e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
 - f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
 - g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
2. In particolare, l'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio lavoratore:
 - a) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - b) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
 - c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
4. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con posta certificata, contenente i motivi del provvedimento.
5. Fatte salve le azioni legali contro la deliberazione di esclusione del Consiglio di Amministrazione, l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'Assemblea dei Soci, la quale si deve pronunciare entro sessanta giorni. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 47.

6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
7. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata, ovvero con posta certificata, alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
8. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 47 del presente Statuto.

ARTICOLO 13

(LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE AL SOCIO)

1. I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno.
2. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.
3. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile.
4. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
5. Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del Codice Civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ARTICOLO 14

(MORTE DEL SOCIO)

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.
3. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.

ARTICOLO 15

(TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI)

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
2. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

ARTICOLO 16

(TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI)

1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
2. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
4. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.
5. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea dei Soci può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
6. La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
7. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 17

(STRUMENTI FINANZIARI)

1. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle D.A.T. del Codice Civile. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria dei Soci, sono stabiliti:
 - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, il quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs 112/2017;
 - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
2. La deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
 3. All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 18

(SOCI FINANZIATORI)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile. Rientrano in tale categoria i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge n. 59.
2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
3. I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.
4. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento) ciascuna.
5. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

(EMISSIONE DELLE AZIONI)

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 del Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione.
2. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
3. Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.
4. La deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 20
(TRASFERIMENTO DELLE AZIONI)

1. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei Soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
3. Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.

ARTICOLO 21
(DIRITTI DI VOTO)

1. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.
2. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:
 - fino a 50 azioni: n. 1 voto
 - da 51 a 100 azioni: n. 2 voti
 - da 101 a 150 azioni: n. 3 voti
 - da 151 a 200 azioni: n. 4 voti
 - oltre 201 azioni: n. 5 voti.
3. L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
4. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea dei Soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
5. I soci finanziatori partecipano all'Assemblea dei Soci mediante votazioni separate.
6. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea Speciale.
7. L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
8. Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al successivo articolo 38 del presente Statuto.

ARTICOLO 22
(RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI SOCIALI)

1. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.
2. La deliberazione dell'Assemblea dei Soci di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23 **(DIRITTI ECONOMICI)**

1. Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del D.Lgs 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
2. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso.
3. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.
4. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea dei Soci.
5. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.
6. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
7. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

ARTICOLO 24 **(RECESSO)**

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.
2. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ARTICOLO 25 **(AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA)**

1. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge n. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
2. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui ai precedenti articoli 17, 18 e 19, per un ammontare non superiore alla minore somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
3. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
4. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della Legge n. 59/1992.
5. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'Assemblea Speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
6. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 26

(PATRIMONIO SOCIALE)

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
 - a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori (lavoratori, imprenditori, utenti), che sono costituiti da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 100,00 (cento) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
 - dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico e per il Potenziamento Aziendale, costituito dalle azioni nominative dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 100,00 (cento);
 - dal capitale costituito dall'ammontare delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 100,00 (cento);
 - b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, lett. b);
 - c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
 - d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
 - e) dalla riserva straordinaria indivisibile.

- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
2. I soci cooperatori ordinari devono sottoscrivere al momento dell'adesione alla Cooperativa un numero minimo di quote così determinato:
 - a) Soci Lavoratori, n. 1 quota, per un totale di 100,00 euro.
 - b) Soci Imprenditori, n. 5 quote per un totale di 500,00 euro;
 - c) Soci Utenti – Persone Fisiche, n. 1 quota per un totale di 100,00 euro.
 - d) Soci Utenti – Persone Giuridiche, n. 2 quote per un totale di 200,00 euro.
 3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno
 4. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della Legge 904/1977.

ARTICOLO 27

(TRASFERIMENTO DELLE QUOTE)

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ovvero con posta elettronica certificata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
3. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

ARTICOLO 28

(ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, la Cooperativa destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
 - c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal successivo comma 3, lettera a);
 - d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente Statuto;
 - f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. La Cooperativa può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) a erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della Cooperativa o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ARTICOLO 29

(RISTORNI)

1. L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla Legge n. 142/2001, dalle disposizioni del presente Statuto e degli specifici Regolamenti Interni.
2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dagli specifici Regolamenti Interni i quali, in via generale, debbono considerare:
 - la retribuzione corrisposta ai soci;
 - la loro qualifica professionale.

3. L'Assemblea dei Soci può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
 - a) in forma liquida;
 - b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali;
 - c) attraverso emissione di azioni di sovvenzione.

ARTICOLO 30 **(ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO)**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.
4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione il Consiglio di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
5. Il bilancio di esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine.
6. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, sulla base del precedente articolo 28, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei Soci delibera sulla erogazione del ristorno ai soci nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa; esso potrà essere attribuito – oltre che in forma liquida – attraverso corrispondente aumento della partecipazione sociale o emissione di azioni di sovvenzione.
7. L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio di esercizio, delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e tenendo conto delle misure fiscali e di sostegno economico di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017:
 - a) a riserva legale indivisibile, per una quota non inferiore al 30%, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;
 - b) al Fondo per la Promozione e lo Sviluppo delle Imprese Sociali di cui dall'articolo 16 Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, nella misura massima del 3%;
 - c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 29;
 - d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

- e) alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- f) a erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della Cooperativa o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;
- g) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge 904/77.

Alle destinazioni di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

- 8. L'Assemblea dei Soci può deliberare che i dividendi di cui al precedente punto e), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale.
- 9. L'Assemblea dei Soci potrà inoltre deliberare, fatta salva la remunerazione privilegiata prevista per i soci finanziatori dal precedente articolo 23, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi quando l'indebitamento della Cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.
- 10. L'Assemblea dei Soci, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, approva il bilancio sociale redatto in conformità all'articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Cooperativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
- 11. Il Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, informa la Comunità Locale di Riferimento, di cui al precedente comma 3 del precedente articolo 3, sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 31 **(ORGANI SOCIALI)**

- 1. Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale. Sono organi della Cooperativa:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
 - d) l'Assemblea Speciale dei Possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa.

SEZIONE 1

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 32

(CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI)

1. Le Assemblee dei Soci sono ordinarie o straordinarie.
2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima.
3. L'avviso è trasmesso per lettera raccomandata o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e da parte del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve essere spedito al domicilio risultante dal libro dei soci; in caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea dei Soci si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non presenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nei commi precedenti, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee de Soci.
6. L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 30 per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea dei Soci si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale - se nominato - o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea dei Soci delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.
8. Per ciascuna Assemblea dei Soci si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nel Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci.
9. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, le Assemblee dei Soci sono precedute da Assemblee Separate.

ARTICOLO 33

(ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI)

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci:
 - a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e destina gli utili dell'esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
 - b) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del precedente articolo 29;
 - c) approva il bilancio sociale predisposto in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

- d) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 39 del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
 - e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - f) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, il Sindaco Unico o eventualmente il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 112/2017, compreso il suo Presidente, e fissa i compensi loro spettanti;
 - g) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio Sindacale se nominato, l'incarico per la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 45 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
 - h) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del Codice Civile, se nominati;
 - i) approva i Regolamenti Interni previsti dal presente Statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 2521 del Codice Civile;
 - j) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato, ai sensi del precedente articolo 7;
 - k) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - l) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea Speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
 - m) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.
2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 34

(ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI)

1. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- n) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - o) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - p) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Cooperativa;
 - q) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ARTICOLO 35

(QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI)

1. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.
- 2. Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
- 3. Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice Civile, il cambiamento dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 36

(INTERVENTO – VOTO - RAPPRESENTANZA)

1. Nelle Assemblee dei Soci hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.
2. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
3. Ciascun socio sovventore ha diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito Regolamento Interno, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente Statuto.
4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea dei Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
5. Le organizzazioni cooperative territoriali, cui la Cooperativa aderisce, possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.
6. L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 37

(PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI)

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
2. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.
3. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
4. Il verbale delle Assemblee Straordinarie dei Soci deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 38

(ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA)

1. L'Assemblea Speciale dei Possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono - in quanto compatibili - le norme fissate per le Assemblee dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.
2. Per partecipare alle Assemblee Speciali, i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea Speciale presso la sede sociale.
3. L'Assemblea Speciale delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
4. Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle Assemblee dei Soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Cooperativa.

SEZIONE 2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 39

(NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA)

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. I consiglieri possono essere anche non soci purché la maggioranza degli stessi sia scelta tra i soci cooperatori.
3. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente articolo 22.
4. È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
5. Gli amministratori eletti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs 112/2017. Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.
7. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei Soci; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

8. Qualora non vi abbia l'Assemblea dei Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni.
9. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
11. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare il direttore ovvero il coordinatore, il responsabile amministrativo e i coordinatori delle specifiche aree di interesse della Cooperativa, determinandone i poteri e i compensi.
12. Gli amministratori delegati, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Cooperativa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
13. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa. Quando elaborati, esamina i piani strategici e operativi della Cooperativa e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.
14. Spetta all'Assemblea dei Soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche e deleghe, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n.. 112/2017

ARTICOLO 40

(COMPETENZE - RIUNIONI)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inclusa la posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che deve essere trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.
5. Ogni amministratore deve dare notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
6. Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale ove nominato e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.
8. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
9. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, relazione in merito ai contenuti del Bilancio Sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/2017.

ARTICOLO 41

(SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

1. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci.
2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 42

(PRESIDENTE)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
2. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.
4. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.
6. La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

SEZIONE 3

ORGANI DI CONTROLLO

ARTICOLO 43 **(SINDACO UNICO)**

1. La Cooperativa procede, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, alla nomina dell'Organo di Controllo costituito dal Sindaco Unico, iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.
2. Il Sindaco Unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.
3. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco Unico, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.
4. Il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei Soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
5. In caso di morte, di decadenza o rinuncia del Sindaco Unico, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di Controllo.
6. Il Sindaco Unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
7. Il Sindaco Unico esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della Cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo medesimo. A tal fine, il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
8. Il Sindaco Unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile.
9. Il Sindaco Unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.
10. Il Sindaco Unico deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

ARTICOLO 44 **(COLLEGIO SINDACALE)**

1. Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di Organo di Controllo ad un organo collegiale, l'Assemblea dei Soci procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il Sindaco Unico. La nomina dei membri del Collegio Sindacale riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente articolo 22.
2. La nomina del Collegio Sindacale, in luogo del Sindaco Unico, è obbligatoria qualora la Cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti nell'Organo di Controllo.
3. Il Collegio Sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso in cui il Collegio Sindacale eserciti la revisione legale dei conti, esso è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.
4. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci.
5. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
6. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.
7. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
8. Ai sensi dell'articolo 2409 bis, secondo comma del Codice Civile, qualora la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è affidata al Collegio Sindacale.
1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro dei Verbali del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
9. Il Collegio Sindacale deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove nominato.
10. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea dei Soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea dei Soci qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.
11. Il Collegio Sindacale in ogni momento può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarli verbale da inserirsi nell'apposito libro dei Verbali del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 45 **(REVISIONE LEGALE DEI CONTI)**

1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivate del Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea dei Soci determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 46

(COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ)

1. Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della Cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della Cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, il Consiglio di Amministrazione elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e della relativa normativa di attuazione.
2. Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la Cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del Codice Civile.

ARTICOLO 47

(CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e successivi del Decreto Legislativo n. 5/2003.
2. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Reggio Calabria che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto.

ARTICOLO 48

(SCIoglimento ANTICIPATO)

1. La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea dei Soci - con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - disporrà in merito a:
 - a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, e tenuto conto della nomina riservata ai soci finanziatori a norma del precedente articolo 22;

- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione della Cooperativa, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
2. La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 35 del presente Statuto.
3. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.

ARTICOLO 49

(DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
 - a) a rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
 - b) a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
 - c) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
 - h) ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni, diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della Cooperativa o società da questa controllate, per la promozione di specifici progetti di utilità sociale;
 - d) al Fondo per la Promozione e lo Sviluppo delle Imprese Sociali, di cui all'articolo 16, comma 1 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.

ARTICOLO 50

(REGOLAMENTI)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e in particolare per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che deve avvenire con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del Codice Civile.
2. I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale possono essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento del Comitato Esecutivo, ove nominato.

ARTICOLO 51

(CLAUSOLE MUTUALISTICHE)

1. Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice Civile relative alla remunerazione del capitale dei soci operatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge n. 59/1992.
2. Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.